



Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea
DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 15/05/2000 n. 10 Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto Legislativo 23/06/2011 n. 118 e s.m.i.;

VISTA la circolare n. 2 del 26/01/2015 della Ragioneria Generale della Regione;

VISTA la Legge regionale del 16 gennaio 2024, n. 1 “Legge di stabilità regionale 2024-2026”;

VISTA la Legge regionale del 16 gennaio 2024, n. 2 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2024-2026”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 15 del 22 gennaio 2024 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2024/2026. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori”;

VISTO il D.P.Reg. n. 444 del 13/02/2023 con il quale è stato conferito al dott. Dario Cartabellotta l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea in esecuzione della deliberazione n. 91 del 10 febbraio 2023 della Giunta Regionale;

VISTA la legge quadro 16 dicembre 1985, n. 752;

VISTO il Decreto del Presidente della repubblica 14 luglio 1995, n. 376;

VISTO il Decreto del Ministero della Sanità 29 novembre 1996, n. 686;

VISTO il Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) 25 ottobre 2011, n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO il Decreto dell'Assessore regionale per la Sanità 9 novembre 1999;

VISTO il Decreto dell'Assessore regionale per la Salute del 3 gennaio 2017;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 35 ed in particolare l'articolo 13 comma 2, ai sensi del quale: “Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto dell'Assessore Regionale per l'Agricoltura, lo Sviluppo Rurale e la Pesca Mediterranea, sono determinati i contenuti minimi dei corsi di cui al comma 1 della legge medesima;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 7 maggio n. 21/2024;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale 11 ottobre 2024 n. 7342;

VISTO il D.P. Reg 7 maggio n. 21/2024 regolamento di Attuazione che prevede l'emanazione di un Decreto Assessoriale sulle “Linee guida per l'organizzazione dei corsi per il rilascio del certificato di idoneità utile al conseguimento del tesserino di identità per la cerca e la raccolta dei tartufi valido su tutto il territorio nazionale ai sensi della legge regionale 29 Dicembre 2020 n° 35 e del D.P. Reg 7 maggio n. 21/2024 regolamento di Attuazione Dell'art. 7. ”L;

VISTO il D.A n. 02 /Gab. Del 17.01.2025 avente ad oggetto contenuto minimo dei corsi di formazione, per il rilascio dell'attestato di idoneità alla cerca e raccolta dei tartufi;

DECRETA

Art.1 - Corsi di formazione

Ai sensi dell'art.13, comma 2, della legge regionale n.35/2020 il contenuto minimo dei corsi di formazione, per il rilascio dell'attestato di idoneità alla cerca e raccolta dei tartufi è previsto dal D.A n. 02 /Gab. Del 17.01.2025 che prevede la trattazione e l'approfondimento dei seguenti

argomenti: funghi ipogei simbionti; micorrize; ciclo del tartufo; caratteri morfologici del tartufo; specie di tartufo; legislazione nazionale e regionale in materia di cerca, trasformazione e commercio dei tartufi; modalità di raccolta del tartufo; piante tartufigene; tartufoie naturali; tartufoie coltivate e controllate; nozioni di botanica e selvicoltura; ecologia delle tartufoie; tecniche di ricerca e raccolta dei tartufi; nozioni di legislazione sulla sicurezza alimentare e tracciabilità degli alimenti; nozioni sulla tutela del benessere del cane da tartufo.

Art.2 - Il tesserino di identità per la cerca e la raccolta dei tartufi

Il tesserino, previsto dall'art. 14, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 35, deve essere conforme al modello di cui agli allegati "A" e "B"; con le seguenti dimensioni: cm 11 x cm 15; è nominativo ed ha validità quinquennale dalla data di rilascio.

La facciata esterna riporta i seguenti dati (**All.A**):

- "Tipo" (amatoriale o professionale)
- "N°" (numerazione progressiva): in caso di rinnovo o di rilascio di un eventuale duplicato va attribuita una nuova numerazione
- Spazio riservato per l'apposizione della marca da bollo del valore legale in corso
- "Annotazioni" la cui compilazione è a cura degli organi di vigilanza

La facciata interna riporta i seguenti dati (**All.B**):

- Fotografia del titolare del tesserino debitamente vidimata dal Comune delegato
- Firma per esteso del titolare del tesserino
- "Rilasciato il" data di rilascio a cura dell'Ufficio Comunale
- "Scade il" (cinque anni dalla data di rilascio)
- "Generalità" del titolare del tesserino.

La raccolta dei tartufi è subordinata al pagamento dell'importo annuale da effettuare tramite circuito PagoPa, bonifico o bollettino postale. I proventi della tassa di concessione per il rilascio dei tesserini amatoriali e professionali di cui all'articolo 14, comma 2, lett. a) e b), della legge regionale, affluiscono in un apposito capitolo di entrata del bilancio regionale.

Il raccoglitore/cavatore dovrà portare con sé, oltre al presente tesserino, munito di marca da bollo del valore legale corrente (D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i.), la ricevuta del versamento e un documento di riconoscimento in corso di validità.

Il possesso del tesserino, nei termini di cui sopra, autorizza il titolare alla raccolta dei tartufi in tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle limitazioni e della disciplina di cui alla legge regionale n. 35/2020.

Il titolare del tesserino è tenuto ad esibirlo, a richiesta degli organi preposti alla vigilanza, insieme alla ricevuta del versamento della tassa annuale e ad un documento di riconoscimento.

Art.3

Richiesta rilascio o rinnovo tesserino

Il tesserino per la cerca e raccolta dei tartufi in Sicilia è rilasciato dal comune di residenza anagrafica del richiedente ed è conforme al modello tipo allegato al presente Decreto (**All. A e B**).

L'istanza di rilascio o rinnovo (**All. C**) da far pervenire agli uffici comunali delegati deve essere corredata da:

- attestato di idoneità (**All. F**);
- n. 2 foto formato tessera recenti;
- copia del documento di identità in corso di validità;
- marca da bollo di € 16,00;
- ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale

Il pagamento della tassa di concessione regionale per il rilascio del tesserino è effettuato mediante versamento sul conto corrente del capitolo specifico, vincolato di entrata del bilancio regionale, che sarà successivamente comunicato, indicando nella causale: "Rilascio tesserino per la raccolta dei tartufi".

L'importo della tassa di concessione per il rilascio del tesserino è fissato in € 50.00 per il tesserino amatoriale, e di € 150.00 per il tesserino professionale.

La categoria di raccogliatore professionale può essere riconosciuta a:

- a. coloro che effettuano la raccolta per una significativa integrazione del proprio reddito;
- b. imprenditori agricoli professionali;
- c. coloro che hanno in gestione l'uso del bosco;
- d. soci di cooperative agricolo-forestali.

Il tesserino ha validità quinquennale e si rinnova annualmente a seguito del versamento della tassa di concessione regionale.

Per il mancato versamento annuale della tassa di concessione regionale il titolare del tesserino non è autorizzato per l'anno in corso a raccogliere tartufi.

I soggetti in possesso di tesserino alla raccolta dei tartufi rilasciato da altra Regione o Provincia autonoma, possono utilizzare lo stesso anche nel territorio regionale, previo pagamento alla Regione Siciliana della tassa di concessione regionale.

Gli attestati di idoneità già rilasciati (da altre regioni) alla data di entrata in vigore del presente decreto mantengono la validità per il conseguimento del tesserino previo pagamento della tassa di concessione regionale.

Il Comune delegato espleta l'attività di istruttoria per il rilascio o rinnovo dei tesserini, disciplina il relativo procedimento amministrativo.

Pertanto, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda (**All. C**), l'ufficio comunale, deve completare il procedimento istruttorio e comunicare all'interessato:

- a) il positivo accertamento dei requisiti;
- b) l'eventuale richiesta di integrazione documentale o il motivato rigetto dell'istanza;

Art.4

Rilascio duplicato del tesserino

Il rilascio del duplicato del tesserino va richiesto al comune di residenza del richiedente, In caso di sottrazione, smarrimento o deterioramento il titolare del tesserino può chiedere il rilascio di un duplicato con domanda (**All. D**) corredata da:

- copia del documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale;
- copia della denuncia presso le competenti autorità dello smarrimento o furto del tesserino;
- il vecchio tesserino, in ipotesi di deterioramento;
- n.2 fotografie formato tessera;
- n.2 marche da bollo da € 16.00 (una da applicare alla domanda e una da apporre sul tesserino);
- copia della ricevuta del versamento annuale della tassa di concessione Regionale;

Art.5

Modalità organizzative corsi di formazione-

I corsi di formazione di una durata minima di 20 ore, sono autorizzati dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale Agricoltura - Ufficio Co.Re.Ta.S.

Il soggetto che organizza il corso deve informare il competente Ufficio Co.Re.Ta.S, almeno 30 giorni prima dell'inizio dello stesso, comunicando il responsabile dell'attività, la sede di svolgimento, le date presunte d'inizio e fine corso, l'elenco dei docenti e dei partecipanti, che non può essere superiore a 20 unità, tramite posta elettronica certificata (dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it) del Dipartimento Regionale Agricoltura, per posta ordinaria con raccomandata A/R o brevi manu ai competenti uffici regionali.

Non saranno ritenuti validi, ai fini delle presenti disposizioni, i corsi realizzati senza il rispetto delle condizioni sopra precisate.

A conclusione del corso, i presidenti delle associazioni/enti comunicano al competente Ufficio Co.Re.Ta.S, l'avvenuto svolgimento del corso e le apposite istanze per sostenere l'esame di idoneità utile al rilascio dell'attestato per il conseguimento del tesserino di cerca e raccolta tartufi (**All. E**) e relativa documentazione dei corsisti e propongono la nomina dei membri della commissione con cui concorderanno la data degli esami .

L'Ufficio Co.Re.Ta.S, predispone gli elenchi dei corsisti ammessi alla verifica, sulla base delle richieste pervenute (**All. E**) e nomina la commissione di esame.

I candidati verranno convocati a sostenere l'esame di idoneità entro 60 giorni dalla domanda, dal soggetto che ha organizzato il corso.

Allegati

1. Allegato A e B (Modello del tesserino di identità per la cerca e la raccolta dei tartufi)
2. Allegato C (Modello domanda di rilascio/rinnovo del tesserino identità per la cerca e la raccolta dei tartufi)
3. Allegato D (Modello domanda di rilascio duplicato del tesserino identità per la cerca e la raccolta dei tartufi)
4. Allegato E (Modello domanda per sostenere l'esame per il conseguimento del tesserino identità per la cerca e la raccolta dei tartufi)
5. Allegato F (Modello di Attestato di Idoneità)

Palermo, 21 gennaio 2025

**Il Dirigente Generale
Dario Cartabellotta**

*Firma Autografa
sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 co. 2
del D.lgs. n° 39/1993*